

# **MODIFICA NORME SUL BILANCIO → D.Lgs. 139/2015**

**Tale decreto ha recepito la direttiva UE 34/2013.**

**Le nuove norme del codice civile tendono a ridurre le differenze tra disciplina nazionale e principi contabili internazionali IAS/IFRS.**

**L'applicazione delle nuove norme comporta la modifica di alcuni criteri di rappresentazione/esposizione e di valutazione di poste contabili.**

**La transizione alle nuove regole deve avvenire sulla base delle disposizioni previste dalla norma e sulla base delle indicazioni previste dai principi contabili nazionali emanati dall' Organismo italiano di contabilità (OIC).**

**I principi contabili nazionali non sono norme di legge, ma integrano ed interpretano le disposizioni civilistiche.**

## **RICONOSCIMENTO FUNZIONI OIC**

**Art. 20, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116  
→ aggiunta art. 9 bis al D.Lgs. 38/2005**

### **Funzioni OIC:**

- emanazione principi contabili nazionali;**
- supporto al legislatore in materia di normativa contabile;**
- partecipazione al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa.**

**Art. 12, comma 3, D.lgs. 139/2015 (attuazione della Direttiva 2013/34/UE) → “l’Organismo Italiano di Contabilità, aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9 bis comma 1 del D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”.**

**Norme IRAP e riferimenti ai corretti principi contabili per l'esposizione delle voci di Conto Economico.**

**Perdite su crediti (art. 101, c. 5 TUIR) → Riconoscimento deducibilità perdite su crediti cancellati dal bilancio in base ai principi contabili nazionali.**

**Art. 1, c. 34 L. 244/2007 → Amm.ti, acc.ti e rettifiche di valore imputati a Conto Economico dopo l'eliminazione del quadro EC “possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili”.**

**Passaggio da amm.ti ad aliquota dimezzata ad aliquota piena → disconoscimento amm.to per mancata giustificazione della modifica in nota integrativa (Cassazione n. 22016 del 17/10/2014; Cassazione n. 451 del 14/01/2015; Cassazione n. 20678 del 14/10/2015).**

**Principio di derivazione rafforzata per la determinazione del reddito d'impresa, ad eccezione delle micro-imprese che continuano ad applicare il “doppio binario” (art. 83, c. 1 TUIR, modificato dall'art. 13 bis, c.1 del D.L. 244/2016) → “valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”.**

# **TRANSIZIONE ALLE NUOVE REGOLE**

**La transizione alle nuove regole comporta una modifica dei principi contabili.**

**Gli effetti del cambiamento dei principi contabili non hanno impatto sul reddito, ma direttamente sui saldi di apertura del patrimonio netto.**

**Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2015 e nell'OIC 29.**

# **CAMBIAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI (OIC 29)**

## **Art. 2423 *bis***

**Principio della costanza dei criteri di valutazione.**

**Deroghe in casi eccezionali, con motivazioni e effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico da indicare in nota integrativa.**

## **CLASSIFICAZIONE E RILEVAZIONE**

**Si ha cambiamento nei principi contabili se si modificano i criteri di individuazione delle operazioni, le modalità di rilevazione, i criteri di valutazione e di esposizione rispetto ai comportamenti passati.**

**Il cambiamento è ammesso se:**

- a) è richiesto da nuove leggi o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori);**
- b) fornisce una migliore rappresentazione in bilancio (cambiamenti volontari).**

***Applicazione retroattiva* → il nuovo principio ha effetto anche sui valori pregressi come se fosse stato sempre applicato.**

***Applicazione prospettica* → il nuovo principio si applica all'esercizio e ai successivi → no modifiche ai valori rilevati in esercizi precedenti.**



**Si utilizza l'applicazione retroattiva a meno che l'effetto pregresso:**

- non sia ragionevolmente determinabile;
- sia determinabile con oneri eccessivi.

**N.B. Il D.Lgs. 139/2015 prevede alcuni casi in cui si utilizza l'applicazione prospettica in luogo di quella retroattiva.**

***Applicazione prospettica:***

- avviamento;
- costo ammortizzato e attualizzazione.

***Applicazione retroattiva:***

- costi ricerca e pubblicità;
- strumenti finanziari derivati;
- azioni proprie;
- riclassificazione voci (solo ai fini comparativi);
- rendiconto finanziario (solo ai fini comparativi).

## **DETERMINAZIONE EFFETTI IN APPLICAZIONE RETROATTIVA**

**Gli effetti cumulativi (pregressi) sono determinati all'inizio dell'esercizio e sono contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto (utili portati a nuovo o altre componenti → es. Riserve facoltative liberamente utilizzabili).**

## **RILEVAZIONI CONTABILI TRANSIZIONE**

### ***Riclassificazione costi di pubblicità***

**Costi di pubblicità aventi i requisiti previsti dal nuovo OIC 24 per i costi di impianto e ampliamento → riclassificati**

**31/12/2016**

<b>Costi d'impianto</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Costi di pubblicità</b>		<b>5.000,00</b>

## ***Eliminazione costi di pubblicità***

**Costi di pubblicità non aventi i requisiti previsti dal nuovo OIC 24 per i costi di impianto e ampliamento → da eliminare tenendo conto dell'effetto fiscale (per semplicità si considera un effetto IRES + IRAP del 30%).**

**31/12/2016**

<b>Utili a nuovo</b>	<b>3.500,00</b>	
<b>Attività per imposte anticipate</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Costi di pubblicità</b>		<b>5.000,00</b>

**N.B. In assenza di Utili a nuovo si utilizzano altre poste di patrimonio netto. Si ritiene che l'ordine di utilizzo delle riserve segua quello previsto per la copertura del capitale.**

**Criticità → riduzione del capitale di oltre 1/3.**

**Fiscalmente si continua con l'ammortamento secondo il piano originario, tramite variazioni in diminuzione → storno imposte anticipate.**

***Eliminazione azioni proprie dall'attivo***

**Azioni proprie e relativa riserva per 20.000,00**

**31/12/2016**

<b>Riserva azioni proprie</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Riserva straordinaria</b>		<b>20.000,00</b>

**31/12/2016**

<b>Riserva negativa azioni proprie</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Azioni proprie</b>		<b>20.000,00</b>

# **CORREZIONE DI ERRORI (OIC 29)**

## **DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE**

**Errore → impropria o mancata applicazione di un principio contabile pur in presenza delle informazioni disponibili per la sua applicazione.**

**N.B. Gli errori non vanno confusi con cambiamenti di principi contabili o di stime.**

**Errori rilevanti → possono influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio.**

**La rilevanza può dipendere dalla dimensione e dalla natura dell'errore ed è valutata a seconda delle circostanze.**

## **MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE**

**Gli errori devono essere corretti nell'esercizio in cui sono individuati.**

**La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore (utili portati a nuovo o altre componenti → es. Riserve facoltative).**

**Un errore rilevante commesso in un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei dati comparativi, a meno che non sia fattibile determinare l'effetto cumulativo dell'errore.**

**La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore.**

## **CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO**

**La nuova versione dell'art. 2426 cod. civ. stabilisce per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie l'utilizzo del criterio del "costo ammortizzato", definito dai principi contabili internazionali (IAS 39, par. 9).**

**Per crediti e debiti occorre inoltre considerare il "fattore temporale" e, per i soli crediti, il valore di presumibile realizzazione.**

**Il costo ammortizzato può essere definito come la somma algebrica dei seguenti elementi:**

- a) il valore iniziale dell'attività o passività finanziaria;**
- b) *meno* i rimborsi di capitale;**
- c) *più* l'ammortamento della differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza (ad esempio in presenza di aggi o disaggi, di costi di transazione e di commissioni).**

**L'ammortamento (ripartizione) di tale differenza viene calcolato con il criterio dell'interesse effettivo, ossia il tasso che rende la somma dei pagamenti o incassi annui attualizzati uguale all'importo iniziale.**

**Il criterio del "costo ammortizzato" può non essere applicato, in virtù del principio della rilevanza:**

- a) in presenza di crediti e debiti a breve termine (normalmente i crediti e i debiti commerciali);**
- b) quando non vi sono significative differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza (ad es. assenza o irrilevanza di costi di transazione, commissioni, scarti).**

**Di norma, i crediti commerciali continuano ad essere valutati al presumibile valore di realizzo, mentre i debiti commerciali sono valutati al valore nominale (valore di presumibile estinzione futura).**



**“Fattore temporale” per crediti e debiti → crediti e debiti a MLT non produttivi di interessi espliciti, oppure con interessi a un tasso notevolmente inferiore a quelli di mercato, vanno “attualizzati” (ad es. finanziamenti infruttiferi da controllante a controllata).**

**N.B. Il criterio del “costo ammortizzato” non è obbligatorio per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.**

## **ESEMPIO COSTO AMMORTIZZATO**

**Il 01/01/n si ottiene un finanziamento alle seguenti condizioni: valore nominale € 300.000, rimborso in unica soluzione alla scadenza (31/12/n+2); interessi al tasso nominale del 2% annuo da pagare al 31/12 di ciascun anno; commissioni e costi di transazione € 3.000.**

## ***Ottenimento finanziamento***

**V.N. → 300.000**

**Importo ottenuto → 297.000 (300.000 – 3.000)**

**01/01/n**

<b>Banca c/c</b>	<b>297.000,00</b>	
<b>Debiti MLT</b>		<b>297.000,00</b>

**Il valore di iscrizione di un debito in base al criterio del “costo ammortizzato” è dato da:**

**Valore iniziale (importo incassato)**

**(-) rimborsi di capitale**

**+/- amm. to (quota maturata in base al tasso di interesse effettivo) della diff. tra valore iniziale e valore di rimborso**

## ***Interessi 31/12/n***

$$I = 300.000,00 \times 2\% = 6.000,00$$

**31/12/n**

<b>Interessi passivi</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Banca c/c</b>		<b>6.000,00</b>

## ***Calcolo interesse effettivo***

**Il tasso di interesse effettivo (o implicito) è quello che eguaglia il flusso di cassa in entrata al momento dell'ottenimento del finanziamento (valore iniziale) al valore attuale dei flussi in uscita relativi allo stesso finanziamento.**

**01/01/n → 297.000 entrata (valore iniziale)**

**31/12/n → 6.000 uscita**

**31/12/n+1 → 6.000 uscita**

**31/12/n+2 → 6.000 + 300.000 uscita**

**In formula:**

$$297.000 = 6.000 \times (1+i)^{-1} + 6.000 \times (1+i)^{-2} + 306.000 \times (1+i)^{-3}$$

$$i = 2,3491153\% \rightarrow 2,3491\%$$

***Interesse effettivo anno n***

$$I = 297.000 \times 2,3491 \% = 6.976,83$$

<b>Interessi di competenza</b>	<b>6.976,83</b>
<b>Interessi contabilizzati</b>	<b>(-) <u>6.000,00</u></b>
<b>Interessi da imputare al 31/12</b>	<b>976,83</b>

**31/12/n**

<b>Interessi passivi</b>	<b>976,83</b>	
<b>Debiti MLT</b>		<b>976,83</b>

$$\text{Saldo Debiti MLT al 31/12/n} \rightarrow 297.000,00 + 976,83 = 297.976,83$$

## ***Interessi 31/12/n+1***

<b>31/12/n+1</b>		
<b>Interessi passivi</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Banca c/c</b>		<b>6.000,00</b>

## ***Interesse effettivo anno n+1***

$$I = 297.976,83 \times 2,3491\% = 6.999,77$$

<b>Interessi di competenza</b>	<b>6.999,77</b>
<b>Interessi contabilizzati</b>	<b>(-) <u>6.000,00</u></b>
<b>Interessi da imputare al 31/12</b>	<b><u>999,77</u></b>

<b>31/12/n+1</b>		
<b>Interessi passivi</b>	<b>999,77</b>	
<b>Debiti MLT</b>		<b>999,77</b>

**Saldo De3biti MLT al 31/12/n+1 →**  
**297.976,83 + 999,77 = 298.976,60**

## ***Interessi 31/12/n+2***

<b>31/12/n+2</b>		
<b>Interessi passivi</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Banca c/c</b>		<b>6.000,00</b>

## ***Interesse effettivo anno n+2 e rimborso***

<b>31/12/n+2</b>		
<b>Debiti MLT</b>	<b>298.976,60</b>	
<b>Interessi passivi</b>	<b>1.023,40</b>	
<b>Banca c/c</b>		<b>300.000,00</b>

**N.B. Con il criterio del “costo ammortizzato” gli scarti tra valore iniziale (297.000) e valore finale (300.000) sono ripartiti (ammortizzati) come integrazione degli interessi nominali lungo la durata del finanziamento attraverso l’applicazione del tasso di interesse effettivo.**

## **IMPRESE CON BILANCIO ABBREVIATO E MICRO-IMPRESSE**

**Non si applica il criterio del “costo ammortizzato” (applicazione facoltativa).**

**Per tali imprese i costi di transazione (ed eventuali altri scarti) si rilevano inizialmente tra i risconti attivi e sono ripartiti a quote costanti lungo la durata del finanziamento come integrazione degli interessi nominali.**

**N.B. In presenza di scarti rappresentati da aggi di emissione, gli stessi sono rilevati inizialmente tra i risconti passivi e ripartiti a quote costanti come rettifica degli interessi nominali.**

## ***Ottenimento finanziamento***

<b>01/01/n</b>		
<b>Banca c/c</b>	<b>297.000,00</b>	
<b>Risconti attivi</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Debiti MLT</b>		<b>300.000,00</b>

## ***Rilevazioni interessi al 31/12/n, n+1 e n+2***

<b>31/12/ (n, n+1 e n+2)</b>		
<b>Interessi passivi</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Banca c/c</b>		<b>6.000,00</b>

<b>31/12/ (n, n+1, n+2)</b>		
<b>Interessi passivi</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Risconti attivi</b>		<b>1.000,00</b>



## ***Rimborso finanziamento 31/12/n+2***

**31/12/ n+2**

<b>Debiti MLT</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>Banca c/c</b>		<b>300.000,00</b>

**N.B. I nuovi principi contabili sui crediti e sui debiti (OIC 15 e 19) stabiliscono che gli interessi maturati e non percepiti siano portati a diretto incremento dei crediti e dei debiti e non più rilevati tra i ratei attivi e ratei passivi.**

**Tale regola vale anche nel caso non si applichi il criterio del “costo ammortizzato” (bilancio abbreviato e micro-impres).**

# **CREDITI (OIC 15)**

## **ISCRIZIONE INIZIALE**

**I crediti da ricavi si iscrivono se:**

- il processo produttivo dei beni è stato completato;**
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.**

## **CANCELLAZIONE DEI CREDITI**

**I crediti sono cancellati dal bilancio quando:**

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (ad es. pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione);**
- b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.**

**Il caso sub b) si riferisce sostanzialmente alla cessione dei crediti pro soluto.**

**Nelle cessioni pro solvendo (SBF), il credito non viene rimosso, ma deve rilevare un debito verso il finanziatore.**

## **ESEMPIO 1**

**Cessione pro soluto di un credito di 10.000 ad una società di factoring; commissioni 100,00.**

### ***Presentazione credito***

<b>Clienti c/factoring</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Clienti</b>		<b>10.000,00</b>

### ***Incasso credito***

<b>Banca c/c</b>	<b>9.900,00</b>	
<b>Commissioni</b>	<b>100,00</b>	
<b>Clienti c/factoring</b>		<b>10.000,00</b>

## **ESEMPIO 2**

**Cambiale di 20.000 scontata con clausola SBF (pro solvendo); commissioni 50, oneri finanziari 150.**

### ***Presentazione cambiale***

<b>Effetti allo sconto</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Cambiali attive</b>		<b>20.000,00</b>

### ***Incasso cambiale***

<b>Banca c/c</b>	<b>19.800,00</b>	
<b>Sconti cambiari</b>	<b>150,00</b>	
<b>Oneri bancari</b>	<b>50,00</b>	
<b>Debiti vs. banche</b>		<b>20.000,00</b>

# **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (OIC 16)**

## ***Rilevazione e iscrizione***

**Iscrizione in bilancio al costo storico (-) fondo di ammortamento → anche per bilancio abbreviato e micro-impresе.**

**Rilevazione al trasferimento dei rischi e dei benefici → di norma trasferimento titolo di proprietà.**

***Costo di acquisto:* costo del bene + oneri accessori (spese legali, trasporti, installazione, collaudi, ecc.).**

***Costo di produzione:* costi diretti + quota ragionevole spese generali industriali.**

**Iscrizione a valore costante di attrezzature industriali e commerciali se di incidenza modesta e si rinnovano costantemente → applicazione del principio di rilevanza.**

## ***Capitalizzazione degli oneri finanziari***

### **Condizioni:**

- a) interessi effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili e recuperabili;**
- b) il bene richiede un periodo di costruzione significativo (che va dall'esborso ai fornitori al momento in cui il cespite è pronto per l'uso).**

### ***Immobilizzazioni acquisite gratuitamente***

**Iscrizione al presumibile valore di mercato maggiorato degli oneri sostenuti per l'inserimento dei cespiti.**

**La contropartita è rappresentata da un provento (voce A.5 C.E).**

## ***Manutenzioni e riparazioni***

**Costi per ampliamenti, migliorie, ristrutturazioni → capitalizzati se apportano significativi aumenti nella vita utile, produttività, capacità, sicurezza del cespite.**

**Il valore di bilancio delle immobilizzazioni (costo storico + capitalizzazioni - F.do amm.to) non deve superare il valore recuperabile tramite l'uso.**

**Normali manutenzioni e riparazioni di ripristino → conto esercizio (in C.E. come costi di esercizio).**



## ***Ammortamento***

**Processo contabile di ripartizione di un costo pluriennale anticipato durante la vita utile.**

**Redazione del piano di ammortamento → occorre individuare tre elementi:**

- valore da ammortizzare;**
- vita utile del cespite;**
- criterio per il calcolo delle quote.**

***Valore da ammortizzare* → costo originario (-) valore residuo (al netto dei costi di rimozione).**

**Se costi di rimozione > valore residuo → accantonamenti ad apposito fondo lungo la vita utile del cespite.**

**I fabbricati da investimento non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile.**

**Scorporo, anche in base a stime, del valore dei terreni incorporato nei fabbricati.**

**Possibile utilizzo di metà aliquota per il 1° anno se non comporta sensibili differenze rispetto al calcolo ragguagliato → applicazione principio della rilevanza.**

**L'ammortamento va interrotto se, in seguito all'aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.**

### ***Ammortamento per componenti***

**Ammortamento separato per componenti con durata diversa rispetto al cespite principale → es. ascensore di un fabbricato.**

## ***Rivalutazioni***

**Sono consentite solo da leggi speciali.**

**Limite massimo di rivalutazione → valore recuperabile.**

**Contropartita rivalutazione → riserva di rivalutazione (passivo S.P., voce A.III).**

## ***Immobilizzazioni da cedere***

**Riclassificate nell'attivo circolante, in apposita voce con numero romano, e valutate al minore tra valore netto contabile e valore netto di realizzo (prezzo di vendita - costi di rimozione).**

**Non sono più ammortizzate.**

## ***Alienazioni***

**Per le immobilizzazioni cedute in corso d'anno si deve rilevare l'ammortamento relativo alla frazione dell'esercizio in cui avviene la cessione.**

# **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (OIC 24)**

**Costi ad utilità pluriennale → mancanza di tangibilità.**

**Si distinguono in:**

- oneri pluriennali;**
- beni immateriali;**
- avviamento.**

**Iscrizione in bilancio al costo (di acquisto o di produzione) (-) quote di amm. to.**

**Ammortamento sistematico, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione futura.**

## **ONERI PLURIENNALI**

***Costi di impianto e ampliamento*** → possono comprendere anche i costi di “start-up” se recuperabili e se sostenuti prima dell’avvio della nuova attività (ad es. progettazione struttura aziendale, costi nuovi rami aziendali, costi per un nuovo centro commerciale, costi di pubblicità sostenuti in questa fase).

***Costi di sviluppo*** → ad es. progettazione prototipi, progettazione e attivazione impianti pilota, costi per l’applicazione della ricerca di base.

***Costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo*** → capitalizzati solo se di utilità pluriennale con il consenso del collegio sindacale, ove esistente.

**Costi di impianto e ampliamento → amm.to entro un periodo  $\leq 5$  anni.**

**Costi di sviluppo → amm.to secondo la loro vita utile.**

**Se questa non è stimabile attendibilmente → amm.to entro un periodo  $\leq 5$  anni.**

**Se l'ammortamento dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo non è completato → distribuzione di dividendi solo se l'impresa ha riserve disponibili  $\geq$  ammontare dei costi non ammortizzati.**

**In nota integrativa → giustificazione capitalizzazione e criterio di amm.to.**

## **BENI IMMATERIALI**

***Diritti di brevetto, di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e diritti simili → amm.to entro la durata economica che comunque non può superare la durata legale (ad es. 20 anni per i brevetti di invenzione industriale).***

## **AVVIAMENTO**

**Iscrivibile solo se acquisito a titolo oneroso (avviamento derivativo).**

**Prezzo pagato per l'azienda (-) CN dell'azienda acquisita (attività a valori correnti - passività a valori correnti).**

**Iscrizione in bilancio con il consenso del collegio sindacale, ove esistente.**

**Ammortamento secondo la vita utile (max 20 anni).**

**Se questa non è stimabile attendibilmente → amm. to entro un periodo  $\leq$  10 anni.**

**In Nota integrativa → spiegazione periodo di amm.to.**

# **SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (OIC 9)**

**Le immobilizzazioni materiali e immateriali devono essere svalutate quando si verificano perdite durevoli di valore.**

**Ripristino del valore se vengono meno le cause della svalutazione.**

**Svalutazioni → C.E., voce B.10.c.**

**Ripristini di valore → C.E., voce A.5).**



## ***Svalutazione***

**Si ha quando il valore di bilancio dei cespiti risulta superiore al valore recuperabile.**

**Valore recuperabile → maggiore tra valore d'uso e *fair value*.**

**Il valore recuperabile può riferirsi ad un singolo cespite o a un gruppo di cespiti (Unità generatrice di flussi di cassa – UGC).**

**Valore d'uso → valore attuale dei flussi di cassa di un'attività o di una UGC.**

***Fair value* → ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.**

## ***Esempi di indicatori di potenziali perdite di valore***

- **valore di mercato significativamente diminuito nell'esercizio;**
- **effetti negativi nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico e normativo in cui opera l'impresa;**
- **aumento dei tassi di interesse con riflesso sul tasso di attualizzazione;**
- **valore contabile delle attività nette > del loro *fair value*;**
- **obsolescenza o deterioramento fisico evidente;**
- **significativi cambiamenti negativi (es. attività inutilizzata, piani di ristrutturazione, modifica vita utile, ecc.).**

## ***Determinazione del fair value***

**Migliore stima → prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita in una libera transazione; prezzo in un mercato attivo.**

## ***Determinazione del valore d'uso***

**Valore attuale dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita originati da un'attività (o da una UGC) → utilizzo di piani e previsioni aggiornati approvati dall'organo amministrativo.**

**Il tasso di sconto (attualizzazione) utilizzato deve tener conto:**

- **del valore temporale del denaro;**
- **dei rischi specifici non considerati nella determinazione dei flussi finanziari.**

## ***Perdita di valore per una UGC e avviamento***

**Imputazione della svalutazione al valore contabile delle attività della UGC nel seguente ordine:**

- a) avviamento allocato alla UGC;**
- b) altre attività, in proporzione al loro valore contabile.**

## ***Ripristino di valore***

**Si ha quando vengono meno i motivi della svalutazione.**

**Va ricostruito il valore che l'attività avrebbe avuto in assenza della svalutazione.**

**Non è possibile ripristinare svalutazioni relative ad avviamento e ad oneri pluriennali.**

## ***Approccio semplificato per la determinazione delle svalutazioni***

**Si applica alle società che per 2 esercizi consecutivi non superano 2 dei 3 seguenti limiti:**

- numero medio dei dipendenti → 50;**
- totale attivo → 4,4 milioni di euro;**
- ricavi di vendita → 8,8 milioni di euro.**

**L'approccio semplificato si basa sulla capacità di ammortamento dell'impresa in luogo del valore attuale dei flussi di cassa.**

**Capacità di ammortamento → capacità dei ricavi di vendita di coprire tutti i costi (compresi gli ammortamenti) nel periodo di utilizzo dei cespiti.**

**Eventuali svalutazioni si imputano prioritariamente all'avviamento e successivamente alle altre immobilizzazioni in proporzione ai loro valori contabili.**

**L'approccio normale (non semplificato) previsto dall'OIC 9 segue l'impostazione prevista dallo IAS 36 → *impairment test* basato sul valore attuale dei flussi di cassa.**

## **ESEMPIO SVALUTAZIONE (APPROCCIO SEMPLIFICATO)**

**Impianto: anno n → costo storico 1.000;  
F.do amm.to 400 → Valore residuo 600;  
vita utile residua → 3 anni**

### **BUDGET ECONOMICI**

	<b>n+1</b>	<b>n+2</b>	<b>n+3</b>
<b>Ricavi</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
<b>- materie prime</b>	<b>300</b>	<b>210</b>	<b>230</b>
<b>- costi personale</b>	<b>400</b>	<b>320</b>	<b>370</b>
<b>- costi per servizi</b>	<b>70</b>	<b>15</b>	<b>35</b>
<b>- altri costi</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
<b>Tot. costi (esclusi amm.ti)</b>	<b>800</b>	<b>550</b>	<b>650</b>

**Capacità di ammortamento → tot. ricavi  
2.400 – tot. costi 2.000 = 400**

**Valore residuo del cespite (valore da recuperare): 600**

**Valore non recuperabile (svalutazione):  
600 - 400 = 200**